



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 689 del 27 febbraio 2023

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 6 contenuta nel parere CTVA n. 3127 del 27.09.2019 del decreto VIA n. 185 del 27.08.2020 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto “Metanizzazione della Sardegna – tratto sud”</p> <p>ID_VIP: 7971</p>
Proponente:	<p>Enura S.p.A.</p>

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022.

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

PREMESSO che:

- la Enura S.p.A. (*Proponente*) ha provveduto alla redazione del **Progetto** dal titolo "*Metanizzazione della Sardegna – Tratto Sud*";
- il suddetto **Progetto**, con Decreto n. 185 del 27.08.2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ottenuto il **positivo giudizio di compatibilità ambientale**, subordinatamente al rispetto, tra le altre, della **Condizione Ambientale n. 6**;
- tale positivo giudizio di compatibilità ambientale è stato espresso sulla base del **parere** della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS **n. 3127 del 27.09.2019**;
- la **verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 6** è posta **in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (oggi, **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**), nonché all'ARPA Sardegna in qualità di Ente coinvolto;
- con nota prot. n. EPCM/ENURA/11/FTT del 25.01.2022, acquisita al prot. 12954/MITE del 03.02.2022, la **Enura S.p.A. ha trasmesso** la documentazione atta alla **verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 6** limitatamente alla parte dell'opera individuata più avanti ed ivi indicata come **Interventi del Primo Stralcio**;
- la **Divisione**, con nota del 22/02/2022, prot. MiTE0021949, **ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS** (d'ora innanzi *Commissione*, che l'ha acquisita con prot. CTVA 0000970 del 22/02/2022), per le necessarie valutazioni, la **documentazione atta alla verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 6** limitatamente alla parte dell'opera appena richiamata;
- la stessa nota del 22/02/2022, prot. MiTE0021949, è stata inviata anche all'**Arpa Sardegna, Direzione Generale e Direzione Tecnico Scientifica, Servizi Controlli, Monitoraggio e Valutazione Ambientale**, e per conoscenza al **Proponente**;
- l'**ARPA Sardegna** ha espresso il proprio parere nella nota Protocollo n. 10197/2022 del 29/03/2022;

- tale parere dell'ARPA Sardegna è stato trasmesso, nella stessa data del 29/03/2022, all'allora Ministero della Transizione Ecologica (che l'ha acquisito al Prot. 0041672 del 31/03/2022), alla *Commissione* e alla Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Settore delle Valutazioni di Impatto Ambientale nonché, per conoscenza, anche al *Proponente*.

CONSIDERATO che:

- **il progetto prevede la posa di condotte principali e linee secondarie funzionalmente connesse**, finalizzate alla realizzazione della prima dorsale di trasporto nella Regione, prevista per assicurare il collegamento tra le condotte principali e le diverse utenze esistenti lungo il tracciato;
- nello specifico, l'opera interessa la Città Metropolitana di Cagliari e le Province del Sud Sardegna e di Oristano ed è costituita dai seguenti tratti:
 - o Cagliari-Palmas Arborea DN 650 (26") DP 75 bar – lunghezza 94,400 km;
 - o Vallermosa-Sulcis DN 400 (16") DP 75 bar – lunghezza 43,725 km;
 - o Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26") DP 75 bar – lunghezza 14,465 km;
 - o Derivazione per Capoterra-Sarroch DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 18,855 km;
 - o Derivazione per Monserrato DN 250 (10") DP 75 bar – lunghezza 16,820 km;
 - o Derivazione per Serramanna DN 250 (10") DP 75 bar – lunghezza 7,880 km;
 - o Derivazione per Villacidro DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 5,125 km;
 - o Derivazione per Sanluri DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 11,115 km;
 - o Derivazione per Guspini DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 11,230 km;
 - o Derivazione per Terralba DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 8,375 km;
 - o Derivazione per Oristano Città DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 4,380 km;
 - o Allacciamento Comune di Cagliari DN 250 (10") DP 75 bar – lunghezza 0,950 km;
- la realizzazione dell'intervento è stata suddivisa in più parti, ad iniziare dai seguenti tratti (quelli già in precedenza indicati come **Interventi del Primo Stralcio**):
 - o Cagliari – Palmas Arborea DN 650 (26"), DP 75 bar (dal PIL13 al PIDI 14) - lunghezza pari a 12,515 km;
 - o Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26"), DP 75 - lunghezza 14,465 km;
 - o Derivazione per Oristano città DN 150 (6") DP 75 bar - lunghezza 4,380 km;
- **la Condizione Ambientale indicata con il n. 6** stabilisce che:
 - o *“Il Proponente, in base al cronoprogramma finale e definitivo degli interventi, dovrà valutare l'eventuale copresenza di cantieri di opere diverse autorizzate sul territorio e, qualora si riscontri il rischio di impatti cumulati (in particolare in tema di inquinamento acustico), adottare tutti gli opportuni provvedimenti di monitoraggio e mitigazione previa approvazione di ARPA Sardegna”.*

RILEVATO altresì che:

- ai fini della verifica di ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 6, il **Proponente ha trasmesso** al MiTE un'apposita relazione, nella quale, tra le altre cose, in due distinte tabelle, sono elencati i progetti di rilevanza nazionale e regionale che possono potenzialmente interferire con la realizzazione dei tratti di metanodotto che costituiscono gli **Interventi del Primo Stralcio**;
- in base alle considerazioni espresse nella relazione appena citata, il *Proponente* conclude che il rischio di impatto cumulativo possa esservi solo con l'intervento dal titolo *“Accosto e deposito costiero di GNL nel Porto di Oristano”*, proposto dalla Edison S.p.A., che ha già ottenuto il positivo giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che

- **l'ARPA Sardegna** nella nota Protocollo n. 10197/2022 del 29/03/2022, ha fatto presente che, relativamente agli **Interventi del Primo Stralcio**:
 - o tra gli impianti la cui realizzazione può interferire con le opere in esame non è menzionato l'Impianto FTV denominato ROSE HIP 2;
 - o "la valutazione degli impatti cumulativi determinati dalla sovrapposizione dei cantieri possa essere esclusa solo all'avvio del presente cantiere" (vale a dire quello riguardante gli **Interventi del Primo Stralcio**) "previa verifica dello stato di avanzamento delle altre opere";
 - o nella documentazione presentata dal *Proponente* non vengono fornite informazioni esaustive in merito allo stato di avanzamento delle altre opere.

VALUTATO che:

- il *Proponente* ha provveduto alla consegna di un'apposita relazione, nella quale, in due distinte tabelle, sono elencati i progetti di rilevanza nazionale e regionale che possono potenzialmente interferire con la realizzazione dei tratti di metanodotto che costituiscono gli **Interventi del Primo Stralcio**;
- tale relazione non fornisce informazioni esaustive in merito allo stato di avanzamento delle altre opere, vale a dire delle opere di rilevanza nazionale e regionale appena citate, in particolare per quanto riguarda le relative interferenze;
- tra gli impianti la cui realizzazione può interferire con le opere in esame non è menzionato l'Impianto FTV denominato ROSE HIP 2;

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

La Condizione Ambientale n. 6 contenuta nel Provvedimento di compatibilità ambientale del DM n. 185 del 27.08.2020, relativa al progetto "Metanizzazione della Sardegna – tratto sud", limitatamente agli Interventi del Primo Stralcio, NON risulta ottemperata, ma è ottemperabile, in quanto potrà essere successivamente valutata in corrispondenza dell'avvio del cantiere per la realizzazione degli stessi Interventi del Primo Stralcio.

La coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla

ID_VIP 7971 - Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 6 contenuta nel parere CTVA n. 3127 del 27.09.2019 del decreto VIA n. 185 del 27.08.2020 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto "Metanizzazione della Sardegna – tratto sud".